

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL
PREZZO DELLE VINACCE TARENTINE DESTINATE
ALLA PRODUZIONE DELLA GRAPPA**

ART. 1

E' istituita, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento, la Commissione per la determinazione del prezzo della vinaccia fresca proveniente da uve prodotte e vinificate nel Trentino e destinate alla produzione della grappa.

Tale prezzo si applica ai contratti nei quali le parti contraenti – venditore e compratore – si richiamino espressamente al presente Regolamento.

ART. 2

La Commissione è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Trento o da un suo delegato ed è formata da:

- 5 membri effettivi e 3 supplenti in rappresentanza dei distillatori, segnalati dall'Associazione Industriali della provincia di Trento;
- 5 membri effettivi e 3 supplenti in rappresentanza dei produttori di cui:
 - a) 3 membri effettivi ed uno supplente, segnalati dalla Federazione Trentina delle Cooperative in rappresentanza delle Cantine sociali;
 - b) un membro effettivo ed uno supplente segnalati dall'Associazione dei Commercianti ed Industriali vinicoli;

- c) un membro effettivo ed uno supplente segnalati dall'Associazione dei Vignaioli del Trentino.

ART. 3

La Commissione si riunisce presso la Camera di Commercio I.A.A. di Trento ed è convocata dal suo Presidente.

ART. 4

La Commissione prende le proprie decisioni a maggioranza assoluta di voti. Per la validità delle deliberazioni, i membri ammessi a votare devono risultare in numero paritetico fra rappresentanti dei distillatori e rappresentanti dei produttori, con un minimo di 3 membri per parte.

Qualora i rappresentanti delle categorie non siano presenti in numero uguale, il gruppo in eccesso provvede a ridurre la propria lista votante.

ART. 5

La Commissione può avvalersi della consulenza di organi tecnici del settore, che potranno partecipare alle riunioni con un proprio rappresentante avente solo voto consultivo.

ART. 6

I componenti la Commissione sono nominati dalla Giunta camerale sentite le Associazioni e gli Enti interessati di cui all'art. 2, e durano in carica quattro anni, come previsto dalla deliberazione n. 104 del 16.1.1970 della stessa Giunta camerale.

ART. 7

A consegna delle vinacce avvenuta viene corrisposto da parte dei distillatori, entro il 31 dicembre, quale acconto, il prezzo fissato (AIMA) con il decreto ministeriale che fissa le norme relative alla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione (AIMA).

ART. 8

Entro la prima quindicina del mese di gennaio di ogni anno la Commissione determina il prezzo della vinaccia fresca prodotta nel Trentino durante la vendemmia precedente in base alla seguente classificazione:

- a) vinaccia dolce con raspo
- b) vinaccia dolce senza raspo
- c) vinaccia dolce di vitigno con raspo
- d) vinaccia dolce di vitigno senza raspo
- e) vinaccia fermentata torchiata
- f) vinaccia fermentata non torchiata
- g) vinaccia fermentata di vitigno
- h) vinaccia fermentata di vitigno non torchiata

ART. 9

Su richiesta di una delle parti contraenti il prezzo deve essere definito anche a grado.

Il grado alcolico della vinaccia viene determinato col metodo ufficiale sul campione prelevato in accordo delle parti interessate. Detto campione deve essere messo in contenitori a chiusura ermetica e sigillato con il contrassegno del venditore e del compratore. Il campione deve essere sottoposto per

l'analisi ufficiale nel più breve tempo possibile al Laboratorio dell'Istituto Agrario di San Michele all'Adige o ad altro Laboratorio abilitato scelto dalle parti, per la determinazione dell'alcool svolto o da svolgere. Il fattore di trasformazione degli zuccheri in alcool è determinato con il coefficiente 0,60. Le spese di analisi fanno carico per metà al venditore e per metà al compratore.

ART. 10

I prezzi così determinati dalla Commissione, sottoposti prima di divenire esecutivi all'approvazione della Giunta camerale, sono vincolanti per le parti contraenti che si richiamano al presente Regolamento. Le eventuali contestazioni relative a prezzi corrisposti in misura superiore o inferiore alle quotazioni approvate dalla Giunta camerale sono sottoposte al giudizio di un Collegio arbitrale composto dal Presidente della Camera di Commercio I.A.A. o da un suo delegato, con funzioni di Presidente, nonché da due membri segnalati dalle categorie economiche. Alla parte o alle parti riconosciute inadempienti sono comminate le penalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Collegio arbitrale.

ART. 11

Il saldo delle vinacce acquistate è corrisposto entro il 2 febbraio dai distillatori, sulla base dei prezzi determinati dalla Commissione e resi esecutivi dalla Giunta camerale.

ART. 12

Il presente Regolamento s'intende valido per la determinazione del prezzo delle vinacce trentine destinate alla produzione della grappa per la campagna vitivinicola 1996/1997 e s'intenderà tacitamente prorogato di anno in anno qualora da parte di una o più organizzazioni di categoria firmatarie del presente Regolamento non sia presentata disdetta, con lettera raccomandata, alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento entro il 30 giugno di ogni anno.

Associazione Industriali della provincia – Trento

Il Presidente

(dott. Enrico Zobe) _____

Federazione Trentina delle Cooperative – Trento

Il Presidente

(dott. Pierluigi Angeli) _____

Unione Commercio Turismo e Attività di Servizio

Il Presidente

(rag. Giuseppe Bertoldi) _____

Associazione Vignaioli del Trentino – Trento

Il Presidente

(sig. Bruno Grigoletti) _____

Camera di Commercio I.A.A. – Trento

Il Presidente

(dott. Marco O. Detassis) _____